

N. 2285

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LARIZZA, MICELE e PAPPALARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1997

Istituzione dell’Istituto nazionale dei sistemi a grande interfase

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - La proposta di istituire l'Istituto nazionale dei sistemi a grande interfase (INSGI) nasce dalla constatazione di un quasi totale vuoto strutturale in un settore strategico della chimica quale appunto quello dei sistemi a larga interfase. Questa disciplina, sviluppatasi in modo rilevante negli altri Paesi industrializzati, costituisce uno degli aspetti meno noti ma più importanti per l'attività industriale. La chimica italiana è infatti oggi in una condizione di quasi totale dipendenza tecnologica dal *know-how* estero per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico e quindi di alto valore aggiunto. Ciò ha evidenti riflessi sulla bilancia dei pagamenti che in campo chimico è costantemente passiva anche per entità consistenti (dai 2.664 miliardi del 1980 agli oltre 11.000 del 1994 come riportato nel Rapporto sull'industria chimica in Italia 1994-95: fonte Federchimica).

Il punto di partenza è dunque la preoccupante incapacità della chimica italiana di competere efficacemente sul mercato interno e soprattutto internazionale, nelle produzioni in cui è presente, ma anche di entrare in nuove produzioni laddove esista già una domanda di mercato. Nei Paesi a più alto sviluppo tecnologico si è da tempo provveduto a realizzare validi centri di ricerca proprio nel campo dei sistemi a grande interfase con la capacità di intessere valide interazioni con il mondo industriale, da cui un generale miglioramento della «qualità» tecnologica dei prodotti. Basti pensare all'ICI inglese che superando le vecchie produzioni legate alla chimica di base ha permesso lo sviluppo di una delle più grandi industrie chimiche del mondo. Ma all'avanguardia sono anche la Francia, la Svizzera, la Svezia, la Germania. In Italia

invece è tutto affidato alla buona volontà di alcuni rari, anche se valenti, ricercatori. Dal canto loro le industrie chimiche italiane sono affette da produzioni a basso contenuto tecnologico, soggette alle fluttuazioni di costo delle materie prime, con cicliche crisi che si ripercuotono pesantemente sul nostro livello medio socio-economico. Eccetto tre grosse industrie chimiche (Enichem, Montedison, e Snia) l'Italia non dispone di industrie che abbiano strutture atte alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico. Molto spesso non si tratta neanche di cattiva volontà imprenditoriale, ma di difetti legati alle dimensioni medio-piccole dell'industria che non è in grado di sostenere finanziariamente le spese per la formazione di ricercatori competenti, col risultato di dover comprare tecnologia all'estero ponendo il Paese in una grave condizione di sudditanza.

L'alternativa è nell'erogazione di un contributo dello Stato per la realizzazione di strutture che consentano un livello di ricerca e di formazione del personale capace davvero di garantire un miglioramento della «qualità» globale dei prodotti industriali. In questo modo si corrisponderebbe tra l'altro alla strategia comunitaria di sollecitazione alla definizione della «certificazione di qualità».

Queste strutture potrebbero essere utilizzate dalle industrie per i loro fini strategici, per superare la crisi attuale, assorbendone un'alta percentuale dei costi. È constatabile che le industrie non tendono spontaneamente a partecipazioni di tipo consortile in «enti di ricerca» poichè, in genere, non sono disposte a divulgare i propri fini strategici ed a investire su questi insieme ad altre industrie che spesso sono in competizione con prodotti similari.

La realizzazione dell'INSGI va vista anche al fine di ovviare a una situazione che già oggettivamente difficile, risulta complicata anche da scelte soggettive di competizione interaziendale che danneggiano il settore nel suo complesso. L'Istituto infatti consentirebbe l'accesso alla ricerca e sviluppo di piccole e medie imprese che non possono (per motivi economici) avere proprie strutture di ricerca garantendo i requisiti di riservatezza richiesti dalle imprese stesse. Riuscire a realizzare questo rapporto di fiducia e sinergia potrebbe garantire un supporto finanziario, non secondario, proprio da parte delle piccole e medie imprese, che per altro hanno già mostrato disponibilità con le collaborazioni avviate con il Consorzio per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase (CSGI; destinato ad essere sostituito dall'INSGI); è a tal fine prevista la presenza della Federchimica e del Centro per l'innovazione e per la ricerca chimica (CIRC) nei futuri organi dell'INSGI.

È importante precisare che l'attività che l'Istituto intende svolgere non è una duplicazione di attività già svolte da altri enti (Università, CNR, ENEA, ecc.) ma a colmare un vuoto scientifico e tecnologico che, come si diceva, ci costringe ad «importare» tecnologia a caro prezzo dall'estero.

L'Istituto oltre che a incrementare la ricerca di base e quella tecnologica, svolgerà altresì un servizio di formazione permanente rivolto al personale delle industrie così da metterlo in condizione di meglio recepire gli avanzamenti tecnologici.

Quanto alla struttura dell'Istituto questa dovrà essere agile e modificabile a seconda delle necessità. Questo implica che la maggior parte dei ricercatori che opereranno presso l'Istituto sarà di tipo «temporaneo», proveniente da industrie e da altri Istituti di ricerca italiani od esteri.

I laboratori di ricerca sorgeranno su un'area di circa 1000-1500 metri quadri nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, su un terreno che il rettore dell'università di Firenze ha già offerto per l'edificazione

dell'Istituto. Nel polo scientifico saranno per altro presenti anche i laboratori di ricerca del CNR e dell'università il che permetterà di minimizzare le spese di investimento e di evitare duplicazioni. La strumentazione dell'Istituto, estremamente sofisticata e peculiare, non è in genere disponibile presso nessun altro centro di ricerca, sicchè dovrà essere assemblata o progettata *ad hoc* da ricercatori altamente qualificati e che, ma solo nella fase iniziale, saranno prestatati all'Istituto dall'università e da altri enti.

Il personale sarà costituito, a regime, da dieci ricercatori, dieci tecnici e cinque tra amministrativi ed ausiliari. L'Istituto si avvarrà di competenze specifiche (anche estere) mediante contratti di durata massima di cinque anni. Il costo di gestione della struttura, che sarà a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), è quantificabile in circa 5 miliardi annui. Lo sviluppo della struttura sarà finanziato dalle imprese interessate, da finanziamenti provenienti dall'Unione europea e da accordi di ricerca con università straniere ed enti di ricerca.

La strumentazione iniziale dell'Istituto sarà quella del CSGI che ha un valore stimabile nell'ordine di un miliardo, anche se il Consorzio ha accesso a strumentazioni del valore di circa 25 miliardi.

L'articolo 1 dispone l'istituzione in Firenze dell'Istituto nazionale dei sistemi a grande interfase del quale si specifica che: a) ha personalità giuridica; b) è sottoposto alla vigilanza del MURST; c) ha piena autonomia scientifica, finanziaria e amministrativa; d) subentra nei rapporti giuridici al CSGI.

L'articolo 2 elenca gli scopi dell'INSGI e cioè la promozione della ricerca di base e tecnologica nel campo dei sistemi a grande interfase nonché la collaborazione con le università e la formazione dei ricercatori. Il patrimonio di ricerche e conoscenze è costantemente a disposizione delle imprese in particolare della piccola e media industria. L'Istituto fornisce anche pareri alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 riguarda i contributi statali a favore dell'Istituto, come anche le forme autonome di finanziamento, quali proventi da attività di ricerca su commissione, ma anche atti di liberalità, eccetera.

L'articolo 4 specifica i limiti dell'autonomia finanziaria; l'articolo 5 gli organi dell'Istituto; l'articolo 6 la nomina e i poteri del presidente dell'Istituto; l'articolo 7 la composizione e i poteri del consiglio direttivo; l'articolo 8 la composizione e i poteri

del consiglio tecnico-scientifico; l'articolo 9 il collegio dei revisori; l'articolo 10 regola il personale: sia quello che sarà proprio dell'Istituto che quello distaccato da università e altri enti; l'articolo 11 dispone la copertura finanziaria (5 miliardi l'anno a partire dal 1997); l'articolo 12 riguarda l'approvazione da parte del CIPE del programma triennale di attività dell'Istituto; l'articolo 13 le norme transitorie per il passaggio dal CSGI all'INSGI.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito in Firenze l'Istituto nazionale dei sistemi a grande interfase (INSGI).

2. L'INSGI è un laboratorio di ricerca a carattere nazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.

3. L'INSGI ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.

4. L'Istituto ha statuto proprio ed un regolamento interno che ne determinano l'organizzazione ed il funzionamento.

5. L'INSGI subentra in tutti i rapporti giuridici al Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei sistemi a grande interfase (CSGI), costituito a Firenze il 23 dicembre 1993, con sede in Firenze, e riconosciuto con decreto ministeriale 6 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1994. Il Consorzio è soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il patrimonio del Consorzio viene trasferito, in sede di prima applicazione della presente legge, all'INSGI.

Art. 2.

(Scopi)

1. L'INSGI ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ri-

cerche di base e tecnologiche nel campo dei sistemi a grande interfase e nei campi affini, con riferimento alla scienza e tecnologia dei sistemi dispersi, delle interfasi e dei sistemi sopramolecolari.

2. A tal fine l'INSGI:

a) promuove, anche in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca pubblici e privati, la formazione di ricercatori ed esperti nei settori di attività dell'Istituto;

b) sviluppa ricerche innovative nel campo dei sistemi a grande interfase e studia le metodologie di trasferimento dei relativi risultati alla applicazione industriale;

c) cura la realizzazione di strumentazioni tecnologicamente avanzate e di processi produttivi;

d) mette a disposizione della piccola e media industria le strumentazioni e le competenze scientifiche per il miglioramento tecnologico dei prodotti e dei cicli produttivi e ne forma il personale;

e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di manufatti e di strumentazione;

f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche;

g) esegue studi e ricerche su commissioni di amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati e di piccole e medie imprese industriali, fornendo anche pareri e mezzi di supporto relativi alle problematiche di competenza dell'INSGI;

h) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INSGI per sostenere la partecipazione ed il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto;

i) l'INSGI può, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi con università, con enti ed organizzazioni pubbliche, privati ed imprese industriali nazionali, internazionali e straniere, partecipare a consorzi e società in Italia ed all'estero, anche allo scopo di sfruttare a livello indu-

striale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

l) l'INSGI provvede alla certificazione di qualità nell'ambito nazionale e dell'Unione europea, per quanto riguarda i settori di sua competenza tecnico-scientifica.

Art. 3.

(Fondi e patrimonio)

1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INSGI sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INSGI senza vincolo di destinazione.

2. L'INSGI può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali proventi di attività di ricerca di base e tecnologica svolte sulla base di commesse, contratti o convenzioni; proventi di attività; rendite, frutti e alienazioni del patrimonio; atti di liberalità; accordi per la formazione del personale e sviluppo tecnologico di prodotti con piccole e medie industrie; e da qualunque contributo acquisito dall'INSGI per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4.

(Autonomia finanziaria)

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INSGI si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

(Organi dell'Istituto)

1. Sono organi dell'INSGI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il consiglio tecnico-scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per una volta.

Art. 6.

(Presidente)

1. Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del Consiglio direttivo, ed è scelto tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INSGI.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi dell'Istituto;

d) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente dell'INSGI;

b) da un rappresentante per ciascuna delle università che aderiscono all'istituto, scelti tra esperti altamente qualificati nel settore di interesse dell'INSGI;

c) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un rappresentante designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria);

e) da un rappresentante designato dalla Federazione nazionale dell'industria chimica (Federchimica);

f) da un rappresentante designato dal Centro per l'innovazione e per la ricerca chimica (CIRC).

2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni.

Art. 8.

(Consiglio tecnico-scientifico)

1. Il consiglio tecnico-scientifico è composto dal presidente dell'INSGI che lo presiede, e da esperti italiani e stranieri, fino ad un massimo di otto membri, nominati dal consiglio direttivo. Il consiglio scientifico è l'organo di consulenza scientifica del presidente, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche dell'istituto.

Art. 9.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INSGI. Il collegio è composto da due componenti effettivi ed uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da un componente effettivo designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

(Personale)

1. Nelle strutture dell'INSGI opera personale proprio dell'Istituto e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, nonché dell'industria, associato all'attività dell'INSGI mediante incarichi gratuiti di ricerca o collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende.

2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. I professori ed i ricercatori universitari possono, su richiesta del direttore dell'INSGI e previo nulla osta dell'università di appartenenza, svolgere compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'INSGI è concesso un contributo annuo di lire 5 miliardi a partire dal 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 2,8 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1999 a carico dell'autorizzazione di spesa assegnata dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, al capitolo 7301 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) quanto a lire 2,2 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1999 a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Programmazione triennale)

1. Su proposta dell'INSGI, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989,

n. 168, il programma triennale dell'attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.

2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, svolge le funzioni di presidente dell'INSGI il direttore del CSGI, di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fino all'insediamento dei nuovi organi al fine di garantire la continuità delle attività intraprese dal CSGI, il consiglio direttivo del consorzio svolgerà le funzioni di consiglio direttivo dell'INSGI.